



# Città di Mendicino

(Provincia di Cosenza)

## Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 14 del Reg.</b> <b>Data: 27.12.2024</b>	<b>Oggetto:</b> REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MENDICINO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 NR. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONI PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2023 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.
--	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisette** del mese di dicembre alle ore 16,15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri comunali			Presente	Assente
1	BUCARELLI	IRMA	X	
2	GIORDANO	IGNAZIO	X	
3	GIORDANO	ROSSELLA	X	
4	NATOLI	CARLO	X	
5	MOSCIARO	ALBINO	X	
6	BARONE	ROBERTINO		X (giust.)
7	GRIMALDI	ALESSIA	X	
8	PALAMARA	CHIARA	X	
9	IMBROGNO	GIORGIA	X	
10	GRECO	ANGELO	X	
11	AIELLO	ROSARIA		X
12	RICCI	MARGHERITA	X	
13	LUCIANI	LUCIANO		X (giust.)
Assegnati n.13		In carica n.13	Presenti n.10	Assenti n.3

oooooooo

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. Dario Policicchio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.



**Citta' di Mendicino**  
**Provincia di Cosenza**  
Piazza Municipio - 87040 Mendicino (CS)

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Mendicino in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 nr. 175 e s.m.i. – Ricognizioni partecipazione possedute al 31.12.2023 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Premesso** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 02.05.2024 veniva dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000;

**Considerato** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**Premesso che** l'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm. prevede: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

#### **Dato atto che:**

- le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
- in particolare, l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: «*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*».
- con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D. Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle

partecipazioni da essi detenute. **Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione;**

**Richiamata** la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27.09.2017.

**Dato atto** che con la suindicata delibera del Consiglio Comunale di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni, ex. art. 20 D. Lgs. 175/2016, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere eventuali azioni di razionalizzazione.

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Vista** la delibera della Giunta comunale n. 36 del 31.03.2016 che relaziona sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione, approvato a suo tempo con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 29.12.2015, che dava atto della mancanza per questo Ente di possesso di partecipazioni in società, ad eccezione dell'Ente strumentale denominato Consorzio Valle Crati;

**Ribadito** che detto piano comunque prevede il mantenimento della quota di partecipazione all'Ente strumentale sopra indicato in quanto indispensabile per il servizio di depurazione delle acque;

**Tenuto conto** che per il suddetto piano non è necessario procedere ad alcun adeguamento periodico;

**Dato atto** che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (in breve *ARRICAL*) è Ente d'Ambito obbligatorio al quale sono trasferite le competenze comunali in specifiche materie (nello specifico risorse idriche e rifiuti urbani) e come tale non è annoverabile tra gli Enti di cui al D. Lgs. 175/2016, esulando dagli adempimenti oggetto della presente deliberazione;

**Visto** lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

**Viste** le Linee Guida del Dipartimento Tesoro – Corte dei Conti sulla revisione periodica della partecipazioni pubbliche art. 20 TUSP pubblicato sul sito del Portale Tesoro del MEF in data 23 novembre 2018;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine sia alla regolarità tecnica che a quella contabile;

**Ritenuto** che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P;

**SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

*per quanto espresso in narrativa;*

**Di dare atto** che è necessario procedere alla revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31.12.2023, ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sebbene questo Ente non detiene partecipazioni in società ad eccezione della partecipazione nell'ente strumentale denominato Consorzio Valle Crati, pari al 4,87%, e comunque non oggetto di razionalizzazione come da linee guida del Dipartimento del Tesoro - Corte Dei Conti;

**Di ribadire** che l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (in breve *ARRICAL*) è Ente d'Ambito obbligatorio al quale sono trasferite le competenze comunali in specifiche materie (nello specifico risorse idriche e rifiuti urbani) e come tale non è annoverabile tra gli Enti di cui al D. Lgs. 175/2016, esulando dagli adempimenti oggetto della presente deliberazione;

**Di confermare** il piano a suo tempo adottato e la relazione sui risultati conseguiti rispettivamente richiamati con gli atti di Giunta Comunale n. 155/2015 e 36/2016;

**Di attestare** che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

**Di procedere** alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

*Il Responsabile del Settore Finanziario*  
*Dott.ssa Manuela Ciacco*



*Il Segretario Generale*  
*Dott. Dario Policicchio*

**Oggetto: Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Mendicino in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 nr. 175 e s.m.i. – Ricognizioni partecipazione possedute al 31.12.2023 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 20 DIC, 2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Manuela Ciacco

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

**SETTORE FINANZIARIO**

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Manuela Ciacco

Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino, 20 DIC, 2024



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Manuela Ciacco

COMUNE DI MENDICINO  
Provincia di Cosenza

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n.59 Data 13.12.2024	OGGETTO: <i>Parere su proposta di deliberazione "Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Mendicino in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 nr. 175 e s.m.i. – Ricognizioni partecipazione possedute al 31.12.2023 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare."</i>
---------------------------------	--

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di dicembre l'organo unico di revisione economico finanziaria dà avvio ai lavori finalizzati a rassegnare il proprio parere in merito alla Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Dlgs 176/2016 contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del Dlgs. 267/2000 ad oggetto: "Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Mendicino in ottemperanza all'art. 20 del Dlgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2023 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare".

**Vista** la proposta di deliberazione di cui in oggetto trasmessa dal Comune il 11.12.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL;

**Premesso** che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/200;

**Premesso** che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (tra le altre Sezione Autonomie deliberazione n.27 del 24 novembre 2017), che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL.

**Constatato** che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.lgs.175/2016.

**Richiamata** la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27.09.2017.

**Vista** la delibera della Giunta comunale n. 36 del 31.03.2016 che relaziona sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione, approvato a suo tempo con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 29.12.2015, che dava atto della mancanza per questo Ente di possesso di partecipazioni in società, ad eccezione dell'Ente strumentale denominato Consorzio Valle Crati;

**Preso atto:**

- che detto piano comunque prevede il mantenimento della quota di partecipazione all'Ente strumentale sopra indicato in quanto indispensabile per il servizio di depurazione delle acque;
- che l'Ente intende mantenere l'unica partecipazione detenuta.

**Considerato** che l'Ente motiva il mantenimento della sopra richiamata partecipazione sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col Dlgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

#### ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al Dlgs. 175/2016.

Catanzaro, li 13.12.2024

Il Revisore



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione a firma del **Settore Finanziario** avente ad oggetto: REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI MENDICINO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 NR. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONI PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2023 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati alla proposta medesima;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Relaziona il **Presidente Grimaldi** che illustra la proposta di deliberazione;

Interviene il **Sindaco Bucarelli** che legge una nota del Consigliere Luciano Luciani;

Atteso il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti: 10	Consiglieri assenti: nessuno
Consiglieri votanti: 10	Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli: 10	Consiglieri contrari: nessuno

DELIBERA

Di approvare la proposta indicata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata e confermata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti: 10	Consiglieri assenti: nessuno
Consiglieri votanti: 10	Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli: 10	Consiglieri contrari: nessuno

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Dott.ssa Alessia Grimaldi



Il Segretario Comunale  
Dott. Dario Policicchio



**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Dal 09.01.2025 vi rimarrà per quindici consecutivi, come previsto dall'art 124, comma 1, del T.u.o.e.l.n.267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009,n.69,e successive modificazioni.

Mendicino, li 09.01.2025



Il Responsabile del Servizio segreteria  
Dott. Dario Policicchio

**ESECUTIVITA' IMMEDIATA-(ex art.134,comma 4, del T.u.o.e.L n. 267/2000)**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Mendicino, li 27.12.2024



Il Responsabile del Servizio segreteria  
Dott. Dario Policicchio